



**DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI TOLMEZZO**

LEGA NAZIONALE DILETTANTI



Stagione Sportiva 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 07 DEL 27 Luglio 2012

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1 Comunicato Ufficiale N. 23/A della F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 23/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 11 ed il comma 3 dell'art. 96 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 11 e del comma 3 dell'art. 96 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo i testi allegati rispettivamente sub A) e B)

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

All. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 11 Uffici della F.I.G.C.</p> <p>1. Gli Uffici della FIGC operano secondo principi di imparzialità e trasparenza e sono organizzati in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 Uffici della F.I.G.C.</p> <p>1. Gli Uffici della FIGC operano secondo principi di imparzialità e trasparenza e sono organizzati in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.</p>

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

<p>2. La struttura amministrativa è diretta da un Direttore generale che risponde al Presidente e al Consiglio Federale. Il Direttore Generale può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice Direttori, nominati dal Presidente Federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività.</p> <p>3. Il Segretario della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dallo Statuto federale, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali. Il Segretario può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice-Segretari, nominati dal Presidente Federale.</p>	<p>2. La struttura amministrativa è diretta da un Direttore generale che risponde al Presidente e al Consiglio Federale. Il Direttore generale può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice Direttori, nominati dal Presidente Federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività.</p> <p>3. Il Segretario della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dallo Statuto federale, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali. Il Segretario può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice-Segretari, nominati dal Presidente Federale.</p> <p>4. Il Segretario del Settore Tecnico ed il Segretario del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori. Nello svolgimento delle loro funzioni, i Segretari dei Settori possono essere coadiuvati da uno o più Vice-Segretari, nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori.</p>
---	--

N.O.I.F.
ART. 96, comma 3

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 96 Premio di preparazione</p> <p>3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione, i cui componenti sono nominati per ogni stagione sportiva dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 96 Premio di preparazione</p> <p>3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione, i cui componenti sono nominati ogni quattro stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche.</p>

N.O.I.F.
ART. 96, comma 3

<p>L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..</p> <p>Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegare, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.</p> <p>Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.</p> <p>Alla suddetta memoria andranno allegare le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.</p> <p>Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.</p> <p>La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da almeno otto componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.</p>	<p>L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..</p> <p>Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegare, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.</p> <p>Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.</p> <p>Alla suddetta memoria andranno allegare le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.</p> <p>Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.</p> <p>La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da almeno otto componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.</p>
---	---

1.2 Comunicato Ufficiale N. 24/A della F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 24/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno modificare l'art. 2, comma 1, dell'Appendice F.I.G.C. alle Norme Sportive Antidoping;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 2, comma 1, dell'Appendice F.I.G.C. alle Norme Sportive Antidoping secondo il testo riportato nell'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

All. A)

ART. 2 APPENDICE F.I.G.C. ALLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Art. 2 - I Rappresentanti Federali Antidoping</p> <p>1. I Rappresentanti federali antidoping vengono nominati annualmente dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali, sentito il Consiglio Federale, nel rispetto delle direttive emanate dal CONI-NADO per la selezione, la formazione e l'aggiornamento.</p> <p>2. Il provvedimento di nomina dei Rappresentanti antidoping viene trasmesso al CONI-NADO per l'approvazione.</p> <p>3. Su incarico della Commissione, i Rappresentanti federali antidoping effettuano tutte le operazioni intestate dal Regolamento e dalla presente Appendice ai "Rappresentanti federali – Accompagnatori" (di seguito indicati: Rappresentanti federali) ed a tal fine coadiuvano i "Responsabili dei controlli antidoping – DCO" (di seguito indicati: DCO) e collaborano con gli incaricati CONI-NADO per l'attività di competenza.</p>	<p>Art. 2 - I Rappresentanti Federali Antidoping</p> <p>1. I Rappresentanti federali antidoping vengono nominati ogni due stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali, sentito il Consiglio Federale, nel rispetto delle direttive emanate dal CONI-NADO per la selezione, la formazione e l'aggiornamento.</p> <p>2. INVARIATO.</p> <p>3. INVARIATO.</p>

ART. 2 APPENDICE F.I.G.C. ALLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING

<p>4. Il Rappresentante Federale accede agli spogliatoi: a. almeno trenta minuti prima dell'inizio delle gare per le competizioni o per le fasi delle competizioni inserite nel "Piano di distribuzione dei controlli - TDP" (di seguito indicato: TDP) per le quali l'esecuzione del controllo antidoping non è prevista a campione; b. non prima dell'orario di previsto inizio della gara per tutte le competizioni inserite nel TDP, per le quali l'esecuzione del controllo antidoping è prevista a campione;</p>	4. INVARIATO.
<p>5. Il DCO ed il Rappresentante federale verificano la rispondenza del locale per le attività antidoping ai requisiti di dotazione previsti nel Regolamento, con piena facoltà di richiedere alla Società ospitante di provvedere a quanto eventualmente necessario.</p>	5. INVARIATO.
<p>6. La Società ospitante deve garantire al DCO, al Rappresentante federale ed agli incaricati CONI-NADO la possibilità di accedere e permanere eventualmente a bordo campo per la esecuzione di tutte le attività agli Stessi deputate.</p>	6. INVARIATO.
<p>7. Ai DCO, in qualità di incaricati della sessione di prelievo ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento Antidoping, competono le decisioni in tutte quelle situazioni che, eventualmente, non trovino un puntuale riscontro nel Regolamento e nella presente Appendice, come, ad esempio, nel caso di controlli fuori competizione o in competizioni non inserite nel TDP, quando il CONI – NADO abbia disposto l'intervento dei Rappresentanti federali.</p>	7. INVARIATO.

1.3 Comunicato Ufficiale N. 26/A della F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 26/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A

Il Consiglio Federale

- visti i commi 11 e 11 bis dell'art. 40 delle N.O.I.F. che prevedono, ai fini del tesseramento dei calciatori dilettanti extracomunitari, la presentazione tra l'altro del permesso di soggiorno valido per un anno o comunque fino al termine della stagione sportiva di riferimento;
- considerato che i Comitati Regionali della L.N.D., attraverso la medesima Lega, hanno manifestato che, anche per la stagione sportiva in corso, permangono alcune difficoltà operative, determinate anche dalle limitazioni temporali poste ad alcuni permessi di soggiorno dalla legislazione nazionale;
- tenuto conto che l'attività agonistica dilettantistica al 31 marzo 2013 è già avviata nella sua fase conclusiva;

- tenuto altresì conto che, in base alle disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario non può essere espulso dall'Italia per l'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno, nei sessanta giorni successivi a detta scadenza;
- considerato pertanto che il calciatore dilettante extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio del 2013, può rimanere nel territorio italiano fino al 31 marzo 2013;
- ritenuto per tali motivi e, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti, di prevedere, anche per la corrente stagione sportiva che il tesseramento di cui alle citate disposizioni possa essere consentito a condizione che venga presentato un permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio 2013;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

ha deliberato

per la stagione 2012-2013, ai fini del tesseramento dei calciatori extracomunitari di cui ai commi 11 e 11 bis dell'art. 40 delle N.O.I.F., in parziale deroga alle medesime disposizioni sarà sufficiente presentare, oltre alla ulteriore documentazione prevista, il permesso di soggiorno con scadenza al 31 gennaio 2013.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 Circolare N. 11 della L.N.D. – Tutela Assicurativa

Si allega al presente C.U. la Circolare n. 11 della L.N.D. dd. 20/07/2012 inerente "Tutela Assicurativa – Resposanbilità civile terzi – Convenzioni con amministrazioni pubbliche per l'affido delle strutture sportive.

2.2 Circolare N. 12 della L.N.D. – Fondazione Museo del Calcio

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale della Circolare n. 12 della L.N.D. dd. 20/07/2012:

La Lega Nazionale Dilettanti porta a conoscenza delle proprie Associate che è stata sottoscritta una Convenzione, per fini culturali, con la Fondazione Museo del Calcio.

Il Museo del Calcio mette a disposizione della L.N.D., delle Società, dei Comitati e delle Delegazioni Provinciali le seguenti opportunità:

- Possibilità di ricevere un ingresso-omaggio ogni 10 paganti;
- Sconto esclusivo del 15% su tutto il merchandising e i libri in vendita al Museo del Calcio ai tesserati L.N.D.;
- Progetti speciali come "Una giornata al Museo del Calcio" e una visita al Centro Tecnico Federale, compatibilmente con il calendario del Centro Tecnico;
- Uso della sala-convegni situata all'interno del Museo;
- Uso degli spazi esterni al Museo, utili per l'organizzazione di catering.

Per accordi e per qualsiasi altra informazione, i gruppi potranno contattare la Fondazione Museo del Calcio al n. 055.600526 o inviare un fax al n. 055.6193190 oppure una e-mail a info@museodelcalcio.it

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 Consiglio Direttivo

3.1.1 Iscrizioni Attivita' Delegazione Distrettuale di Tolmezzo

Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, ha fissato i termini per le iscrizioni all'attività della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo come di seguito indicato:

- ADEMPIMENTO N. 1

<u>CAMPIONATO GIOVANISSIMI</u> <u>TORNEO ESORDIENTI</u> <u>TORNEO PULCINI</u> <u>COPPA ALLIEVI TOLMEZZO (*)</u>	<u>Termine per l'effettuazione dell'iscrizione ON-LINE</u> <u>da</u> <u>Giovedì 26 LUGLIO 2012</u> <u>a</u> <u>Martedì 07 AGOSTO 2012</u>
--	---

- ADEMPIMENTO N. 2

<u>CAMPIONATO GIOVANISSIMI</u> <u>TORNEO ESORDIENTI</u> <u>TORNEO PULCINI</u> <u>COPPA ALLIEVI TOLMEZZO (*)</u>	<u>Venerdì 10 AGOSTO 2012 – ore 19.00</u> <u>Termine entro il quale tutta la documentazione con i relativi importi DEVE pervenire o essere depositata esclusivamente presso la Delegazione Distrettuale di Tolmezzo</u> <u>SI PRECISA CHE NON FARA' FEDE IL TIMBRO POSTALE</u>
--	--

Si rimanda ad un'attenta lettura del C.U. n. 1 dd. 02/07/2012 per quanto relativo gli oneri finanziari e le modalità di pagamento.

(*): La tassa di iscrizione per la Coppa Allievi Tolmezzo è gratuita, mentre a carico delle Società saranno solamente le spese arbitrali.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare delle variazioni ai termini relativi alla chiusura delle iscrizioni sopra indicate.

3.2 Segreteria

3.2.1 Procedure Iscrizioni On-Line

Si riepilogano, in breve, i passaggi necessari per le iscrizioni on-line:

1. accedere al sito internet www.lnd.it, cliccare "Area Società" (in alto a sinistra) ed inserire i propri codici ID e PSW. Cliccare quindi "Area Generale ed Iscrizioni".
2. Seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi (le Società possono scegliere di seguire l'applicazione guidata richieste iscrizione "Appl. Guidata Iscriz." che consentirà di avere una corretta successione dei passi da effettuare per una corretta procedura):
 - Compilazioni dati societari;
 - Organigramma (il così detto "Censimento");
 - Compilazione del modulo di iscrizione in cui si dovrà necessariamente indicare il campo di gioco (con la relativa disponibilità rilasciata dal proprietario del campo stesso);
 - Riepilogo costi (per visualizzare e stampare il riepilogo economico ed i documenti di iscrizione ai Campionati sottoscritti);
 - Rendere definitivo il documento (una volta effettuato questo passaggio le richieste di iscrizione non sono più modificabili; pertanto eventuali iscrizioni effettuate dopo questo passaggio confluiranno in un nuovo documento).

NOTA BENE

Lo stato **iscritto** relativo ad un Campionato (l'aver cioè proceduto alla richiesta di iscrizione on-line) non rappresenta de-facto una convalida all'iscrizione stessa. L'iscrizione sarà effettiva (se conforme ai requisiti previsti e più sotto specificati) solo al momento della presentazione della documentazione e del saldo delle relative competenze economiche. **Le iscrizioni saranno accettate sub iudice fino al controllo della conformità di tutta la documentazione presentata.**

Le Società dovranno quindi procedere preliminarmente alla richiesta di iscrizione on-line entro i termini indicati e successivamente, sempre entro i termini indicati, provvedere all'invio o al deposito delle pratiche presso la Delegazione Distrettuale entro e non oltre il 10/08/2012 – ore 19.00).

Si rimanda ad una attenta lettura del C.U. n. 1 del 02/7/2012 emesso dallo scrivente Comitato Regionale per quanto attiene le condizioni necessarie per le iscrizioni.

3.2.2 Rinnovo delle Posizioni di Tesseramento Calciatori Stranieri - Stagione Sportiva 2012/2013

Status 7 (extracomunitari) e 20 (comunitari) tesseramento annuale (un solo calciatore od una sola calciatrice per Società)

- La richiesta di tesseramento **deve essere spedita entro il 31 Dicembre** della stagione sportiva in corso
- I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
- La residenza del calciatore **deve** essere nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o nel Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori extracomunitari status 7:

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
- Documentazione comprovante attività di *lavoro* (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente attestante la regolare assunzione) o di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori comunitari status 20:

- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
- Permesso di soggiorno dei genitori
- Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore minore deve risultare residente insieme ai genitori)
- Documentazione comprovante attività di *lavoro* (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente attestante la regolare assunzione) o di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità).

▪

Calciatori comunitari

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

Si ricorda che i minori di 16 anni non possono presentare documentazione comprovante attività di lavoro.

- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

N.B. L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta

- La data di trasmissione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento
- Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND)

Status 70 (comunitari) e 71 (extracomunitari) mai tesserati all'estero primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2004/2005 - tesseramento annuale

- Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. della F.I.G.C. n° 151/A del 07.05.2012
- I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
- Permesso di soggiorno dei genitori
- Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare residente insieme ai genitori)
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

Calciatori comunitari

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

Per i calciatori dal 18° anno di età, alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

Calciatori comunitari

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

N.B. L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta

- La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento
- Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND)

Status 80 calciatori tesserati nelle stagioni sportive 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 (primo tesseramento in Italia) possono essere trasferiti e svincolati.

- Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. della F.I.G.C. n° 151/A del 07.05.2012

Alla richiesta di trasferimento o di tesseramento da lista di svincolo, dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)

Calciatori comunitari

- Certificato di residenza in corso di validità

Per i minori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento da lista di svincolo o di trasferimento la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare residente insieme ai genitori)
- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
- Permesso di soggiorno dei genitori
- I minori con cittadinanza non UE o EEE (Regolamento FIFA) devono essere residenti in Italia insieme al nucleo familiare ed i genitori devono essere in Italia per motivi indipendenti dal calcio
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

Calciatori comunitari

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

N.B. L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta

- La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento
- Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND)

3.2.3 Termini di Tesseramento

Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 151/A, della F.I.G.C., del 07.05.2012 relativamente a:

1. Variazioni di tesseramento

... omissis

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1^a e 2^a Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:

- da domenica 1° luglio a lunedì 31 luglio 2012 (ore 19.00) - autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F.

... omissis

3.2.4 Termini Trasferimenti

Si ritiene utile ricordare alle Società su quanto disposto dall'art. 95, comma 5 delle N.O.I.F.:

“L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto è depositato a cura delle Società contraenti presso la Lega o il Comitato della società cessionaria, **entro cinque giorni dalla stipulazione** e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti e le cessioni di contratto.

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

4.1 Premio “Fai Gol con i Valori” 2012

Qui di seguito pubblichiamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Giovanni Messina:

In relazione al Premio FAI GOL CON I VALORI 2012, indetto dal Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia e dal Comitato Regionale della LND, in collaborazione con le Delegazioni territoriali, il cui bando è stato pubblicato sul CU n° 83 del 16 marzo 2012, di seguito si segnalano le società risultate vincitrici:

DELEGAZIONE DI TOLMEZZO: ASD Arta Terme

DELEGAZIONE DI UDINE: ASD Fortissimi

Alle società vincitrici vanno le congratulazioni da parte degli organizzatori.

Nessuna domanda in ottemperanza al bando è stata presentata nelle delegazioni di Cervignano del Friuli, Gorizia, Pordenone e Trieste.

Come previsto dall'art. 4 del Bando, il Premio consiste in un buono spesa di € 250,00 (duecentocinquanta,00 euro), offerto dal Comitato Regionale della LND, che potrà essere speso SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di materiale sportivo per le categorie dell'attività di base (Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti).

Come previsto dal Bando al punto 8 “I premi verranno consegnati in occasione dell'Assemblea Generale delle società, salvo diversa comunicazione da parte del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia e del Comitato Regionale della LND”.

Amici, Pulcini ed Esordienti) che verranno adottate in Friuli Venezia Giulia nella s.s. 2012/2013.

Publicato in Trieste ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 25.07.2012.

**Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)**

**Il Presidente
(Renzo Burelli)**

5. CAMPIONATO CARNICO

5.1) Risultati

Gare del 21/22 luglio 2012

1^ Categoria - 1^ ritorno			2^ Categoria - 1^ ritorno		
IL CASTELLO	-REAL I.C.	0 - 2	RAPID	- VAL RESIA	r.n.p.
3^ Categoria - 1 ^ ritorno					
LAUCO	- LA DELIZIA	0 - 3			

5.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 27 luglio 2012 ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

1^ CATEGORIA**ALLENATORI**

=====

SQUALIFICA FINO AL 6/ 8/2012

CARNELUTTI CLAUDIO (IL CASTELLO DI GEMONA)
per essere entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione.

CALCIATORI ESPULSI

=====

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

NETTIS MARCO (REAL IMPONZO CADUNEA)

CALCIATORI NON ESPULSI

=====

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

DE MONTE LUCA (IL CASTELLO DI GEMONA)

3^ CATEGORIA**CALCIATORI ESPULSI**

=====

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DEL NEGRO INDRO (LAUCO)
per aver spinto l'arbitro ed averlo reiteratamente ingiuriato.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CONCINA CLAUDIO (LAUCO)

6. COPPA CARNIA 2011/2012**6.1) Risultati**

Gara del 25 luglio 2012 - 2^ semifinale		
REAL I.C.	- VILLA (0 - 0)	4 - 2 d.c.r.

La società A.S.D Real I.C. accede alla finale.

6.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 27 luglio 2012 non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

6.3) Gara di finale

Data	Gara	Orario	Campo Sportivo
08.08.2012	CEDARCHIS - REAL I.C.	20.30	Comunale di Villa Santina

Se al termine dei 90 minuti regolamentari si risconterà un risultato di parità, si procederà all'effettuazione dei calci di rigore secondo quanto stabilito dalla Regola 7 punto 4 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" della F.I.G.C.

La Società prima nominata, deve intendersi ospitante a tutti gli effetti.

La gara sarà diretta da una terna arbitrale.

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. RIUNIONE SOCIETA'

Premesso che il giorno 7 agosto 2012 scade il termine per l'iscrizione on-line ai vari campionati/tornei del settore e che il 10 agosto 2012 scade il termine per il deposito della relativa documentazione si invitano le società alle riunioni, con gli orari sotto indicati, che si terranno presso la sede della delegazione il giorno per definire le modalità organizzative

VENERDI' 10 AGOSTO 2012

Ore 18.00 società iscritte al Torneo Pulcini ed Esordienti

Ore 19.00 società iscritte al campionato Giovanissimi

(Si prega di essere puntuali)

2. TORNEO ESORDIENTI 2011/2012

2.1) Gare Disputate

Gare del 24 luglio 2012

GIRONE "A" - 7^ Ritorno			GIRONE "B" - 7^ Ritorno		
ARTA TERME	- VELOX	Disp.	CAVAZZO	- PONTEBBANA	Disp.
CALCIO SAPPADA	- OVARESE	n.d.	EDERA	- MOGGESE	Disp.
MOBILIERI	- REAL I.C.	Disp.	FOLGORE	- NUOVA TARVISIO	r.n.p.
PALUZZA	- SAN PIETRO	Disp.	Riposa	- STELLA AZZURRA	

2.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 27 luglio 2012 non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

2.3) Recupero Gara

La gara sotto indicata (7^ ritorno), non disputata verrà recuperata come di seguito indicato;

Data	Gir.	Gara	Orario	Campo di Gioco
30.07.2012	A	CALCIO SAPPADA - OVARESE	18.00	Comunale Sappada

3. RADUNO PICCOLI AMICI

Si rammenta alle società che intendono partecipare al "Raduno Piccoli Amici" che si terrà il mese di settembre a Villa Santina di inviare l'adesione compilando il modulo di allegato.

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 27 luglio 2012.

Il Segretario
Flavia Danelutti

Il Delegato Distrettuale
Emidio Zanier

Federazione Italiana Giuoco calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo

Settore Giovanile E Scolastico

RADUNO PICCOLI AMICI

Memorial "Carminè Sbordone"

VILLA SANTINA

CAMPO SPORTIVO COMUNALE

MODULO DI ADESIONE

SOCIETA' _____

Dirigente responsabile

Sig. _____

Nr. Totale bambini

Nr. Totale dirigenti accompagnatori

(n° uno ogni 5 bambini)

Timbro e firma Presidente

DA INVIARE VIA FAX AL N° 0433/43176